



DECRETO DELEGATO 19 giugno 2009 n.74
così come modificato con Decreto – Legge n. 187 del 26 novembre 2010
(Ratifica Decreto-Legge 11 novembre 2010 n. 181)

**RATIFICA DECRETO DELEGATO 4 MAGGIO 2009 N.62 - TRASPORTO
TRANSFRONTALIERO DI DENARO CONTANTE E STRUMENTI
ANALOGHI**

TESTO NON UFFICIALE

AVVERTENZA

Il presente documento, realizzato dall'Agenzia di informazione finanziaria – AIF della Repubblica di San Marino, è finalizzato ad agevolare la consultazione del Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 e sue successive modifiche, come sotto indicato.

Il documento non costituisce testo ufficiale e l'Agenzia di informazione finanziaria – AIF della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni.

Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

DECRETO DELEGATO 19 giugno 2009 n.74
così come modificato con Decreto – Legge n. 187 del 26 novembre 2010
(Ratifica Decreto-Legge 11 novembre 2010 n. 181)

RATIFICA DECRETO DELEGATO 4 MAGGIO 2009 N.62 - TRASPORTO
TRANSFRONTALIERO DI DENARO CONTANTE E STRUMENTI
ANALOGHI

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) Agenzia di Informazione Finanziaria: l'Agenzia di Informazione Finanziaria di cui all'articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo);
- b) Forze di Polizia : il Corpo della Gendarmeria, il Corpo della Polizia Civile e il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca;
- c)¹
- d) denaro contante: le banconote e le monete in euro o altra valuta;
- e) strumenti analoghi: gli strumenti negoziabili al portatore, compresi travellers cheque, assegni, cambiali e mandati di pagamento, emessi al portatore o senza restrizioni di girata, gli strumenti emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna nonché gli strumenti firmati ma privi del nome del beneficiario o recanti un beneficiario fittizio.

¹ Così modificato dall'art. 32 del Decreto – Legge n. 187 del 26 novembre 2010 (la lettera c) è abrogata)

Art. 2

(Trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da e verso l'estero)

1. Ogni persona fisica che entra nel territorio della Repubblica di San Marino o ne esce è tenuta a dichiarare il trasporto di denaro contante e di strumenti analoghi in euro o valute estere, di importo complessivamente superiore a 10.000 euro o al relativo controvalore.

2². La dichiarazione, resa per iscritto, deve essere redatta in conformità al modello allegato al presente decreto delegato; essa deve essere consegnata presso i Comandi o le sedi distaccate delle Forze di Polizia. La dichiarazione, debitamente precompilata, deve essere portata al seguito dal dichiarante.

Una copia della dichiarazione, con attestazione del ricevimento, è restituita al dichiarante stesso, il quale deve recarla al seguito.

L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.

3. L'obbligo di dichiarazione non si applica ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola "non trasferibile" e siano tratti su o emessi da soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, ovvero tratti su o emessi da un soggetto estero che svolge in via principale un'attività riconducibile alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165, insediato in uno Stato che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e prevede la vigilanza e il controllo del rispetto di tali obblighi a scopo di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4³. L'obbligo di dichiarazione si applica anche ai trasferimenti di denaro contante e di strumenti analoghi, da e verso l'estero, effettuati tramite posta. Anche in tal caso la dichiarazione è resa per iscritto, attraverso il modello allegato, mediante consegna presso i Comandi o le sedi distaccate delle Forze di Polizia, nelle 48 ore successive al ricevimento o all'atto di spedizione.

Art. 3⁴

(Controlli di polizia)

1. Il personale di Polizia, nell'ambito dei normali controlli ai confini, può verificare l'identità delle persone, sottoporre a ispezione e perquisizione i mezzi di trasporto, i bagagli e le cose portate al seguito, allo scopo di accertare l'osservanza degli obblighi di cui al superiore articolo 2.

2. Gli organi di polizia sottopongono altresì a misure di controllo le persone, i mezzi di trasporto e le cose in essi presenti qualora sussista fondato motivo di ritenere che il trasporto di denaro contante o di strumenti analoghi sia connesso al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

3. Gli organi di Polizia comunicano tempestivamente all'Agenzia di Informazione Finanziaria movimenti transfrontalieri di oro, pietre o metalli preziosi ritenuti sospetti.

Art. 4

(Violazioni amministrative)

1⁵. Chiunque ometta di rendere la dichiarazione o fornisca informazioni inesatte o incomplete è punito con la sanzione amministrativa fino al 40% dell'importo trasferito o che tenti di trasferire calcolato

² Così modificato dall'art. 33 del Decreto – Legge n. 187 del 26 novembre 2010

³ Così modificato dall'art. 34 del Decreto – Legge n. 187 del 26 novembre 2010

⁴ Così sostituito dall'art. 35 del Decreto – Legge n. 187 del 26 novembre 2010

⁵ Così modificato dall'art. 36 del Decreto – Legge n. 187 del 26 novembre 2010

sull'eccedenza del controvalore di 10.000 euro, con un minimo di 200 euro. Nel caso in cui gli strumenti analoghi, pur riportando la firma di traenza non rechino l'indicazione dell'importo, si applica la sanzione amministrativa fissa di 200 euro per ogni strumento.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche se i fatti sono previsti come reato da altra norma del presente decreto o da altre leggi.

3. In caso di connessione della violazione amministrativa con un reato, l'Agenzia di Informazione Finanziaria procede separatamente per la violazione amministrativa.

Art. 5

(Omessa e falsa dichiarazione sulle generalità del beneficiario)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque nel rendere la dichiarazione prevista dal superiore articolo 2, ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro o di strumenti analoghi ovvero le indica false, è punito con la prigionia o con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

Art. 6

(Sequestro)

1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 2 del presente decreto, il denaro e gli strumenti analoghi trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di 10.000 euro sono sottoposti a sequestro amministrativo.

2. Il personale di polizia redige processo verbale dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. Una copia del processo verbale è trasmessa all'Agenzia di Informazione Finanziaria. Il personale di polizia deposita le somme o i valori oggetto di sequestro presso l'Agenzia di Informazione Finanziaria entro il giorno lavorativo successivo.

3. Con il processo verbale di cui al precedente comma 2, ovvero con atto separato, vengono contestate le violazioni punibili con sanzioni amministrative e applicate le disposizioni previste dall'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

4. Il sequestro è eseguito nel limite del 40% dell'importo eccedente i 10.000 euro.

5. Il sequestro è eseguito senza il limite indicato nel comma 4 del presente articolo quando l'oggetto del sequestro è indivisibile.

6. Il sequestro è eseguito senza il limite indicato nell'anzidetto comma 4 anche quando, per la natura e l'entità dei valori trasferiti o che si tenta di trasferire, il relativo controvalore in euro non risulti agevolmente determinabile all'atto del sequestro. In tale caso, i valori sequestrati che superino il limite indicato nel comma 4 di cui sopra sono restituiti agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro.

7. L'interessato può ottenere la restituzione del denaro, dei titoli e dei valori sequestrati depositando presso la Tesoreria di Stato una cauzione pari all'importo massimo della sanzione amministrativa applicabile. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione prestata per lo stesso ammontare da una banca operante nel territorio della Stato.

8. I provvedimenti di restituzione di cui ai commi precedenti sono disposti dall'Agenzia di Informazione Finanziaria.

9. Avverso il provvedimento di sequestro, gli interessati possono presentare opposizione all'Agenzia di Informazione Finanziaria secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

10. Il denaro o gli strumenti analoghi sequestrati ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono restituiti agli aventi diritto qualora:

a) l'interessato dimostri la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3 del presente decreto;

b) non siano trattenuti in pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4 del presente decreto.

c)⁶

11. Il denaro e gli strumenti analoghi sequestrati garantiscono con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.

12. L'Agenzia di Informazione Finanziaria dispone la restituzione del denaro e degli strumenti analoghi sequestrati, non trattenuti in pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4 del presente decreto, a favore degli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.

Art. 7

(Accertamento delle sanzioni)

1. L'Agenzia di Informazione Finanziaria provvede all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto.

2. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo III, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo).

Art. 8

(Oblazione volontaria)

1. Il soggetto al quale è contestata la violazione di cui all'articolo 4 del presente decreto, in deroga all'articolo 33 comma 1 lettera a) della Legge 28 giugno 1989 n. 68, può esercitare la facoltà di oblazione volontaria, consistente nel pagamento immediato pari al 10% del denaro o degli strumenti analoghi eccedenti la soglia di 10.000 euro, con un minimo di 200 euro.

2. Il pagamento deve essere effettuato, con le modalità indicate nel provvedimento di accertamento della violazione, entro 20 giorni dalla sua notifica. L'Agenzia di Informazione Finanziaria dispone la restituzione del denaro o degli strumenti analoghi entro dieci giorni dal ricevimento della prova di avvenuto pagamento.

3. Qualora il pagamento della sanzione amministrativa avvenga all'atto della contestazione verbale da parte del personale di Polizia, non si procederà al sequestro di cui all'articolo 6, comma. 4, del presente decreto e lo stesso personale provvederà a depositare la corrispondente somma presso la Tesoreria di Stato entro il giorno lavorativo successivo.

4. L'oblazione volontaria non è ammessa qualora il denaro o gli strumenti analoghi trasferiti o che si tenta di trasferire eccedano il valore di 250.000 euro.

Art. 9

(Comunicazioni all'Agenzia di Informazione Finanziaria)

1⁷. Salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2 del presente decreto, le Forze di Polizia trasmettono all'Agenzia di Informazione Finanziaria copia di tutte le dichiarazioni ricevute ai sensi del superiore articolo 2.

2. La trasmissione delle dichiarazioni all'Agenzia di Informazione Finanziaria, effettuata a cadenza mensile, deve perfezionarsi entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento.

3⁸. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, le Forze di Polizia trasmettono, entro il giorno lavorativo successivo, copia delle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo qualora

⁶ Così modificato dall'art. 37 del Decreto – Legge n. 187 del 26 novembre 2010

⁷ Così modificato dall'art. 38 del Decreto – Legge n. 187 del 26 novembre 2010

emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 10

(Collaborazione nazionale e internazionale)

1. Tutti i dati e le informazioni acquisite dall’Agenzia di Informazione Finanziaria ai sensi del presente decreto delegato possono formare oggetto di scambio di informazioni con altre Autorità nazionali preposte, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante o strumenti analoghi sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. L’Agenzia di Informazione Finanziaria scambia le informazioni acquisite anche con le omologhe unità estere di informazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Il presente decreto delegato sostituisce integralmente il decreto delegato 31 ottobre 2008 n. 138, che deve intendersi abrogato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 giugno 2009/1708 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
(Massimo Cenci – Oscar Mina)

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
(Valeria Ciavatta)

⁸ Così modificato dall’art. 39 del Decreto – Legge n. 187 del 26 novembre 2010